

DELIBERAZIONE 16 SETTEMBRE 2025
412/2025/R/GAS

SECONDA DETERMINAZIONE DEI PREMI E DELLE PENALITÀ RELATIVI AI RECUPERI DI SICUREZZA DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE, PER L'ANNO 2021

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1353^a riunione del 16 settembre 2025

- Premesso che l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità), ai sensi della deliberazione 402/2025/A, opera, a far data dal 10 agosto 2025, in regime di specifica *prorogatio*;
- ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione.

VISTI:

- la direttiva 2024/1788/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244, recante "Regolamento recante disciplina delle procedure istruttorie dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas", a norma dell'articolo 2, comma 24, lettera a), della legge 481/95;
- la deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com (di seguito: deliberazione 243/2012/E/com) relativa all'adozione del nuovo Regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per le valutazioni di impegni e successive modifiche e integrazioni e i relativi allegati;
- la Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e di misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 (di seguito: RQDG), approvata con la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2019, 569/2019/R/gas e successive modifiche e integrazioni;
- la deliberazione dell'Autorità 17 novembre 2020, 463/2020/R/gas (di seguito: deliberazione 463/2020/R/gas), recante determinazione dei livelli di partenza e dei livelli tendenziali, per gli anni 2020-2025, in materia di regolazione premi-penalità del servizio di distribuzione del gas naturale;
- la deliberazione dell'Autorità 4 maggio 2021, 176/2021/E/gas, recante approvazione di controlli telefonici e di verifiche ispettive nei confronti di imprese distributrici di gas in materia di pronto intervento;

- la deliberazione dell’Autorità 2 agosto 2022, 382/2022/E/gas, recante approvazione di controlli telefonici e di verifiche ispettive nei confronti di imprese distributrici di gas in materia di pronto intervento;
- la deliberazione dell’Autorità 20 giugno 2023, 268/2023/E/gas, recante approvazione di cinque verifiche ispettive nei confronti di imprese distributrici di gas naturale, in materia di recuperi di sicurezza del servizio;
- la deliberazione dell’Autorità 5 marzo 2024, 63/2024/E/gas, recante approvazione di cinque verifiche ispettive nei confronti di imprese distributrici di gas naturale, in materia di recuperi di sicurezza del servizio;
- la deliberazione dell’Autorità 5 agosto 2025, 395/2025/R/gas, recante la prima determinazione dei premi e delle penalità relativi ai recuperi di sicurezza del servizio di distribuzione del gas naturale per l’anno 2021;
- la deliberazione dell’Autorità 7 agosto 2025, 402/2025/A;
- la comunicazione della società UNARETI S.p.A. dell’8 agosto 2025 (prot. Autorità 56230);
- le comunicazioni della Direzione Servizi di Sistema e Monitoraggio Energia dell’Autorità (di seguito: Direzione DSME) del 2 settembre 2025 recanti risultanze istruttorie in relazione ai premi e alle penalità 2021 per le società AMEA S.p.A. (prot. Autorità 60828), AMG ENERGIA S.p.A. (prot. Autorità 60827), ASPM SORESINA SERVIZI S.r.l. (prot. Autorità 60836), AUSA Multiservizi S.r.l. (prot. Autorità 60838), BADANO GAS S.r.l. (prot. Autorità 60839), CAMASTRAGAS S.r.l. (prot. Autorità 60840), CASIRATE GAS S.r.l. (prot. Autorità 60842), CATANIA RETE GAS S.p.A. (prot. Autorità 60848), CITIGAS SOCIETA' COOPERATIVA S.p.A. (prot. Autorità 60849), COMUNE DI SONA (prot. Autorità 60852), CONSORZIO GESTIONE RISORSE DELLE VALLI PELIGNA, SUBEQUANA E PESCARA S.r.l. (prot. Autorità 60850), COSEV SERVIZI S.p.A. (prot. Autorità 60860), D.I.M. GAS S.p.A. (prot. Autorità 60861), ENERGIE DES ALPES S.r.l. (prot. Autorità 60865), GIUDICARIE GAS S.p.A. (prot. Autorità 60866), INTERLAGA S.r.l. (prot. Autorità 60867), LD RETI S.r.l. (prot. Autorità 60868), LIGURIA GAS S.r.l. (prot. Autorità 60834), M RETI S.p.A. (prot. Autorità 60869), METAEDIL S.r.l. (prot. Autorità 60871), METANPROGETTI S.r.l. (prot. Autorità 60841), METEMA GESTIONI S.r.l. (prot. Autorità 60872), MONTELUPONE ARCALGAS S.r.l. (prot. Autorità 60875), MULTISERVIZI LAMA S.r.l. (prot. Autorità 60874), NOTARESCO GAS S.r.l. (prot. Autorità 60876), NUCERIA DISTRIBUZIONE GAS S.r.l. (prot. Autorità 60879), PEDEMONTANA PATRIMONIO E SERVIZI S.r.l. (prot. Autorità 60880), RETI DISTRIBUZIONE S.r.l. (prot. Autorità 60846), RETI VALTELLINA VALCHIAVENNA S.r.l. UNIPERSONALE (prot. Autorità 60853), RETIPIU’ S.r.l. (prot. Autorità 60851), SGL MULTISERVIZI S.r.l. (prot. Autorità 60882), SOCOGAS S.p.A. (prot. Autorità 60859), SOELIA S.p.A. (prot. Autorità 60884), SOGIP S.r.l. (prot. Autorità 60887), SOLDI FRANCESCO S.r.l. (prot. Autorità 60891), TISGA S.r.l. (prot. Autorità 60892), UNIGAS S.r.l. (prot. Autorità 60894), VERGAS S.r.l. (prot. Autorità 60895), VIGEVANO DISTRIBUZIONE

GAS S.r.l. (prot. Autorità 60898) (di seguito comunicazioni risultanze istruttorie del 2 settembre 2025).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 40 della RQDG contiene disposizioni generali in relazione ai recuperi di sicurezza del servizio di distribuzione del gas naturale e in particolare dispone che:
 - i premi e le penalità derivanti dall'applicazione del sistema incentivante i recuperi di sicurezza siano calcolati su base impianto di distribuzione;
 - a decorrere dal 1 gennaio 2020, il sistema incentivante i recuperi di sicurezza si applica a tutte le imprese distributrici di gas naturale, comprese quelle che, alla data del 31 dicembre 2019, gestiscono impianti di distribuzione con meno di 1.000 clienti finali;
- il sistema incentivante i recuperi di sicurezza prevede, agli articoli 41 e 42 della RQDG, un meccanismo di premi e penalità che incentiva il miglioramento della sicurezza del servizio di distribuzione attraverso due componenti:
 - la componente dispersioni, finalizzata a incentivare la riduzione delle dispersioni di gas localizzate su segnalazione di terzi, che fa riferimento a un percorso di miglioramento fissato *ex-ante* dall'Autorità per impianto di distribuzione (livelli di partenza e livelli tendenziali, di cui al comma 42.6 della RQDG);
 - la componente odorizzazione, finalizzata a incentivare l'effettuazione di un maggior numero di misure del grado di odorizzazione del gas rispetto al minimo annuale obbligatorio fissato dall'Autorità;
- in particolare:
 - il valore della componente dispersioni, dimensionata in funzione del numero di clienti finali e di un parametro che riflette il costo medio riconosciuto, dipende: 1) dal grado di raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle dispersioni di gas localizzate su segnalazione di terzi; 2) da un fattore incentivante relativo all'installazione dei sistemi di telesorveglianza dello stato di protezione catodica delle reti in acciaio; 3) da un fattore incentivante relativo all'installazione di sistemi di telecontrollo dei gruppi di riduzione finale;
 - il valore della componente odorizzazione dipende dal numero di misure del grado di odorizzazione, secondo una funzione discreta individuata al comma 41.1 della stessa RQDG e da un fattore modulante dipendente a sua volta dal numero di punti di consegna dotati di impianti di odorizzazione non ammodernati al 31 dicembre 2019 e dal numero di punti di consegna dotati di impianti di odorizzazione ammodernati successivamente;
- l'articolo 45 della RQDG fissa le disposizioni in materia di riduzione e annullamento dei premi e, in particolare, prevede che:
 - (comma 45.1) in caso di incidente da gas combustibile accaduto nell'anno di riferimento t sull'impianto di distribuzione j , i premi di cui al comma 41.1 (componente odorizzazione) e i premi di cui al comma 42.8 (componente dispersioni), siano ridotti del 50%;

- (commi 45.2 e 45.3) l'impresa distributrice, in caso di due o più incidenti da gas combustibile accaduti nell'anno di riferimento t sull'impianto di distribuzione j , perda il diritto a riscuotere per il suddetto impianto e per l'anno di riferimento t i premi di cui al comma 41.1 e i premi di cui al comma 42.8, fatte salve le esclusioni di cui al successivo comma 45.3, nel caso in cui l'incidente sia stato provocato da una causa di forza maggiore o da terzi, a condizione che l'impresa distributrice sia in grado di documentarlo;
- (comma 45.4) l'impresa distributrice, in caso di odorizzazione del gas distribuito non conforme alla normativa vigente in materia, accertata da un controllo della qualità del gas effettuato dall'Autorità nell'anno di riferimento sull'impianto di distribuzione j , perda per l'anno di riferimento t il diritto a riscuotere i premi di cui al comma 41.1 e i premi di cui al comma 42.8;
- (comma 45.5) l'impresa distributrice, in caso venga accertato per un impianto di distribuzione j il mancato rispetto di uno o più obblighi di servizio di cui all'Articolo 14, perda per l'anno di riferimento t il diritto a riscuotere i premi di cui al comma 41.1 e i premi di cui al comma 42.8;
- l'articolo 38 della RQDG contiene disposizioni in materia di comunicazione dell'impresa distributrice all'Autorità e pubblicazione delle informazioni e dei dati forniti e, in particolare, prevede che:
 - l'Autorità, attraverso un sistema telematico, renda noti, alle imprese distributrici, i risultati di previsione dei premi e delle penalità dell'anno di riferimento, determinati ai sensi del Titolo VIII della RQDG;
 - ogni impresa distributrice abbia facoltà di richiedere all'Autorità una rettifica dei dati trasmessi non correttamente a causa di un errore materiale, nel periodo di tempo appositamente definito dall'Autorità e reso noto alle imprese distributrici.
- le imprese distributrici hanno trasmesso all'Autorità i dati relativi ai recuperi di sicurezza del servizio di distribuzione gas ai sensi dell'articolo 38 della RQDG, relativamente all'anno 2021;
- nel mese di luglio 2025 gli Uffici dell'Autorità, con il supporto della Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito anche: Csea), hanno reso disponibili, mediante un sistema *on-line*, le informazioni rilevanti ai fini della determinazione dei premi e delle penalità relativi ai recuperi di sicurezza di distribuzione gas per il 2021 e gli esiti delle elaborazioni, con indicazione dell'importo previsto dei premi e delle penalità, in applicazione delle formule contenute nella RQDG;
- nella determinazione dei valori di cui al precedente alinea, gli uffici dell'Autorità hanno tenuto conto degli elementi che comportano la riduzione o l'annullamento dei premi;
- rispetto alle informazioni rese disponibili, ogni impresa distributrice, entro il termine del 28 luglio 2025, mediante il sistema *on-line*, ha potuto trasmettere eventuali osservazioni o, in assenza di osservazioni, dare riscontro positivo in relazione alla previsione dei premi e delle penalità per l'anno 2021.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 463/2020/R/gas, l’Autorità ha determinato, per il periodo 2020-2025, ai sensi dell’articolo 42, comma 6, della RQDG, i livelli di partenza e i livelli tendenziali relativamente alla componente dispersioni per le imprese distributrici partecipanti al meccanismo incentivante di cui al titolo VII della RQDG;
- con particolare riferimento alla determinazione dei livelli tendenziali per gli impianti interessati da operazioni di interconnessione e separazione, ai sensi dell’articolo 44 della RQDG, l’Autorità ha aggiornato con la deliberazione 395/2025/R/gas, i livelli tendenziali per l’anno 2021, nei casi di operazioni avvenute nell’anno 2021.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 395/2025/R/gas, l’Autorità ha determinato i premi e le penalità relativi ai recuperi di sicurezza del servizio di distribuzione del gas naturale per l’anno 2021 per le imprese distributrici che hanno dato riscontro positivo per il medesimo anno, rinviando invece a successivo provvedimento, in esito ai necessari approfondimenti istruttori, la determinazione dei premi e delle penalità per l’anno 2021 con riferimento alle imprese distributrici che hanno o rifiutato l’esito o non hanno fornito alcun riscontro.

CONSIDERATO CHE:

- in relazione alle imprese che non hanno fornito alcun riscontro, l’Autorità, con le comunicazioni delle risultanze istruttorie del 2 settembre 2025, ha sollecitato le imprese distributrici a fornire un riscontro a tali risultanze;
- con le comunicazioni delle risultanze istruttorie del 2 settembre 2025, l’Autorità ha informato le società che avevano rettificato errori materiali riscontrati nei dati pubblicati nel mese di luglio, della messa a disposizione dei nuovi *report* aggiornati in esito a tali rettifiche e ad eventuali altre rettifiche che si sono rese necessarie a valle di ulteriori analisi;
- a seguito delle comunicazioni delle risultanze istruttorie del 2 settembre 2025 non è pervenuto agli uffici dell’Autorità alcun riscontro.

CONSIDERATO CHE:

- sono stati riscontrati alcuni errori materiali nella *Tabella 3* pubblicata con la deliberazione 395/2025/R/gas.

RITENUTO CHE:

- sia necessario confermare le risultanze espresse dagli Uffici in esito all'istruttoria, per tutte le imprese che non hanno dato riscontro alle comunicazioni stesse;
- sia necessario determinare i premi e le penalità per l'anno 2021 secondo quanto indicato nelle Tabelle 1 e 2 allegate al presente provvedimento;
- sia opportuno prevedere che la Cassa per i servizi energetici e ambientali eroghi l'ammontare dei premi spettanti per l'anno 2021 di cui alla Tabella 1 entro il termine del mese successivo a quello di pubblicazione del presente provvedimento, tenendo conto delle imprese per cui i valori sono stati rettificati rispetto alla precedente deliberazione per errori materiali;
- sia necessario rettificare alcuni errori materiali riscontrati nella Tabella 3 pubblicata con la deliberazione 395/2025/R/gas

DELIBERA

1. di determinare i premi e le penalità, per l'anno 2021, come riportati nella Tabella 1 e 2 allegate al presente provvedimento;
2. di dare mandato alla Cassa per i servizi energetici e ambientali di provvedere al pagamento dei premi di cui alla Tabella 1, allegata al presente provvedimento, entro il termine del mese successivo a quello di pubblicazione del presente provvedimento, a valere sul Conto per la qualità dei servizi gas;
3. di ripubblicare in Tabella 3 i livelli tendenziali, per il periodo di regolazione 2020-2025, ai sensi dell'articolo 44, della RQDG;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

16 settembre 2025

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini